



UFFICIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI,  
BONIFICHE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

www.provincia.torino.it

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche e Sostenibilità Ambientale**



N. 108-15/26/2014  
emanazione-protocollo / anno

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R3 E R12 DELL'ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.).

SOCIETÀ: CASCINA PULITA S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA DONATELLO, 69 – BORGARO TORINESE

SEDE OPERATIVA: VIA DONATELLO, 63 – BORGARO TORINESE

P. IVA: 09211690012

POS. N. 021440

**Il Dirigente del Servizio**

PREMESSO CHE:

- in data 21/12/2012 la società Cascina Pulita S.r.l. presentava domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, c. 4, della L.R. 40/98 e s.m.i. per avviare un'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i., attività successivamente esclusa dalla fase di valutazione di impatto ambientale con Determina Dirigenziale n. 22-11855/2013 del 02/04/2013;
- in data 20/06/2013, prot. prov.le n. 111594 del 21/06/2013, perveniva istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione R3 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06);
- in data 01/08/2013 si svolgeva la Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto, da cui è emerso che:

- l'impianto verrà avviato in due step successivi:

Nel 1° STEP, quello oggetto del procedimento in esame, è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento solo delle acque di prelavaggio/macinazione (vibroavaglio); mentre le acque reflue di lavaggio in questa fase verranno smaltite come rifiuto. L'azienda ha inoltre previsto di fare campionamenti ed analisi quindicinali di queste acque, al fine di progettarne, in maniera più puntuale, l'impianto di trattamento, in previsione di un successivo scarico. La produzione giornaliera di acque da avviare allo smaltimento potrà variare da 1 a 3 m<sup>3</sup>/h, gran parte delle acque vengono infatti riciclate.

Nel 2° STEP verrà progettato e realizzato l'impianto di trattamento acque reflue di lavaggio; probabilmente si opererà per la tecnica dell'osmosi inversa e ultrafiltrazione. Il 2° STEP sarà oggetto di un procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione.



- a detta del proponente, è un'eventualità remota quella di ritirare presso le aziende agricole contenitori non lavati che contengono ancora prodotti fitosanitari all'interno, in quanto trattasi di composti chimici idrosolubili e costosi e quindi i contenitori vengono risciacquati in maniera accurata in modo da recuperare e utilizzare tutto il prodotto;
- il lavaggio dei contenitori di fitofarmaci, finalizzato alla loro bonifica, come peraltro previsto dalla DGR n. 26-25685 del 19/10/98, deve essere effettuato utilizzando un volume di acqua pari al 20% del volume del contenitore per tre risciacqui. Tale lavaggio è da considerarsi "un trattamento di bonifica, in quanto in grado di asportare totalmente le ultime tracce di principio attivo, mentre le acque di lavaggio devono essere impiegate esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti o avviate a smaltimento". Nella stessa Deliberazione è inoltre riportato che "...con le specifiche operazioni di lavaggio i contenitori perdono le caratteristiche di pericolosità....conseguentemente il rifiuto prodotto dall'operatore agricolo non è costituito dal contenitore individuato come pericoloso ... bensì da quello pulito che risulta dall'attività di lavaggio";
- il suddetto lavaggio verrà effettuato sia sugli imballaggi non pericolosi, perché già bonificati dal produttore, sia su quelli pericolosi, perché non lavati ovvero lavati male, in maniera indistinta. In tal senso, ai fini del calcolo dell'importo della polizza fidejussoria, la relativa capacità massima di deposito verrà calcolata cautelativamente come si trattasse di rifiuto pericoloso;
- il lavaggio consentirà pertanto di ottenere, stante anche le indicazioni della deliberazione regionale, un rifiuto speciale non pericoloso, costituito da imballaggi, per cui, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, non possono però essere applicati i criteri di cui al D.M. 5/02/98, p.to 6.1, in quanto tipologia esplicitamente esclusa al citato punto. In tal senso occorrerà quindi verificare che siano assolti i criteri di cui all'art. 184 ter del D.Lvo 15206 e s.m.i.

Veniva inoltre data lettura delle note pervenute da:

- ARPA, - inviava le relazioni dei sopralluoghi effettuati in data 8/3/2013 e 31/07/2013 richiamando "... alla gestione conforme al progetto presentato per quanto attiene alle attività previste nel piazzale al fine di non incorrere in condotte incompatibili con l'assenza di un sistema di raccolta/trattamento delle acque di prima pioggia ..";
- Comando Provinciale dei VVF, prot. n. 25635/PV del 26/07/2013, - esprimeva "parere di conformità al progetto allegato all'istanza".

In tale sede il funzionario del Servizio Qualità dell'Aria richiedeva precisazioni in merito alle emissioni in atmosfera.

In relazione alla necessità di presentare un Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, il proponente sottolineava che, nelle aree esterne, non era previsto alcun stoccaggio di rifiuti, ma solo deposito di MPS. Al proposito, veniva evidenziata la necessità di realizzare, in area esterna, un pozzetto trappola con griglia in modo da intercettare e trattenere eventuale macinato fuoriuscito dai big bags;

- in esito alla Conferenza veniva pertanto predisposta una richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 141318 del 14/08/2013;
- in data 09/01/2014, prot. prov.le n. 4606 del 13/01/2014, pervenivano le integrazioni richieste, con cui, tra l'altro, la società chiariva alcuni aspetti in relazione alle acque di processo, alla gestione dei contenitori qualora negli stessi fosse rinvenuta la presenza di fitofarmaci, e

richiedeva l'autorizzazione anche per effettuare l'attività R12. Richiedeva inoltre deroga al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 187, c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come meglio specificato nel seguito;

- con nota pervenuta in data 28/02/2014, prot. prov.le n. 37229 del 3/03/2014, la società trasmetteva ulteriori precisazioni circa i quantitativi in stoccaggio lungo la linea di trattamento rifiuti, da considerarsi nel computo delle garanzie finanziarie.
- con nota prot. n. 37359 del 3/03/2014, il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche forniva le prescrizioni ed i limiti alle emissioni in atmosfera, per farne parte integrante dell'atto autorizzativo;
- in data 26/03/2014, prot n. 52989, perveniva ulteriore documentazione integrativa relativamente alle caratteristiche delle plastiche ed all'evidenza dell'avvenuta presentazione della SCIA al Comune di Borgaro T.se, per costruzione del bacino di contenimento a servizio dei serbatoi di stoccaggio.

#### CONSIDERATO CHE:

- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'articolo 184-ter del D.Lvo 152/06 e s.m.i. al comma 1 definisce altresì che..... *1. un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
  - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
  - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*  
*...<...> .....nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210...<...>...";*
- il termine "prodotti" (di cui al comma c del succitato articolo) può essere riferito a quei manufatti costruiti secondo le normative e gli standard *attualmente* vigenti e quindi immessi sul mercato dei prodotti *nuovi*;
- in relazione agli standard esistenti applicabili alle materie prime secondarie, o meglio alle materie che cessano dalla qualifica di rifiuto, il riferimento può essere considerato la serie delle norme UNIPLAST UNI 10667 – *Materie plastiche di riciclo*. Nel caso specifico, trattasi delle norme UNI 10667-2 novembre 2010 "*Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo*" e UNI 10667-3 febbraio 2011 "*Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo*";
- i serbatoi di stoccaggio previsti a progetto prevedono un bacino di contenimento soggetto a titolo edilizio abilitativo, di cui è stata presentata SCIA al Comune in data 25/03/2014;



- i suddetti serbatoi, sono destinati a contenere, prima del successivo conferimento a soggetti autorizzati, le acque di lavaggio che sono pertanto da considerarsi *rifiuti* e non *acque reflue*;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

#### RITENUTO:

- di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- di autorizzare la miscelazione di rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi, come meglio specificato nel determinato, così come previsto dall'art. 187, c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di riconoscere che, sulla base della documentazione presentata e delle caratteristiche degli impianti, il materiale in uscita assuma la qualifica di MPS, ovvero cessi dalla qualifica di rifiuto, fatta salva la verifica delle condizioni poste;
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti;
- di attribuire, per quanto applicabili, le prescrizioni specificamente già previste per la messa in riserva e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, ex D.M. 5/02/98, anche al fine di uniformare le modalità di gestione delle attività di recupero di tali rifiuti siano esse condotte in procedura semplificata o ordinaria.
- di disporre la presentazione di idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i.;
- altresì che nel calcolo delle suddette garanzie vadano ricompresi anche i volumi di rifiuti in deposito costituiti dalle acque di lavaggio, da considerarsi cautelativamente rifiuti speciali pericolosi.

#### VISTO:

- il D.Lgs. 152/06;
- il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24/2002 e s.m.i.;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/00 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

#### DETERMINA

- 1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 il progetto di cui all'istanza pervenuta in data 20/06/2013, prot. prov.le n. 111594 del 21/06/2013 e s.m.i., presentato dalla società:



- CASCINA PULITA S.r.l.
- sede legale in Borgaro Torinese, Via Donatello, 69
- sede operativa in Borgaro Torinese, Via Donatello, 63

finalizzato allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni R3 e R12 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), come risultante dagli elaborati presentati ed elencati nella Sezione 0 – Elenco documentazione, allegata alla presente determinazione (copia del progetto è depositato presso gli Uffici dello scrivente Servizio), per farne parte integrante e sostanziale.

- Di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, **per un periodo di dieci anni**, dalla data di approvazione del presente atto, la società in oggetto, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R3 e R12 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) riportati nella Sezione 1 allegata alla presente determinazione, secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta il 20/06/2013, prot. prov.le n. 111594 del 21/06/2013, e s.m.i., di cui alla **Sezione 0**, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati)**, **Sezione 2 (sintesi della linea di selezione/trattamento)**, **Sezione 3 (prescrizioni tecnico gestionali)**, **Sezione 4 (prescrizioni e limiti di emissione in atmosfera)** **Sezione 5 (prescrizioni di carattere amministrativo)** e **Sezione 6 (lay out dell'impianto)**.
- Di autorizzare, ai sensi dall'art. 187, c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel pieno rispetto delle condizioni ivi riportate, **la miscelazione di rifiuti pericolosi Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di cui al CER 150110\***, con i rifiuti non pericolosi **Imballaggi in plastica di cui al CER 150102**, costituiti anch'essi da imballaggi in HDPE.
- Di richiamare integralmente i criteri contenuti nelle Norme UNI 10667-2 novembre 2010 "Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo" e UNI 10667-3 febbraio 2011 "Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo".
- Di **subordinare l'inizio dell'attività all'invio di dichiarazione**, a firma di professionista abilitato che attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato.
- Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data della dichiarazione di cui al punto 4) dovranno essere presentate alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- Di prescrivere** che, una volta raggiunte le condizioni di regime dell'impianto, venga effettuata **una verifica strumentale delle emissioni sonore** e, qualora emergessero criticità, vengano individuate e poste in essere le misure per una loro completa risoluzione. I rilevamenti nonché la descrizione delle misure di contenimento adottate dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e ad ARPA.

- 8) **Di prescrivere l'invio, entro 30 gg** dal termine del primo anno di esercizio dell'impianto, di una relazione tecnica riassuntiva delle verifiche condotte sulla qualità delle acque di processo stoccate, al fine di valutare la progettazione del successivo sistema di trattamento delle stesse.
- 9) Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 10) Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato nella sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

RD/SA

Torino, li 06 MAG. 2014

Il Dirigente del Servizio  
Dott. ~~Edoardo~~ GUERRINI



**ALLEGATO**

**SEZIONE 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE**

**PROGETTO PERVENUTO IL 20/06/2013, PROT. PROV.LE N. 111594 DEL 21/06/2013**

- ALL. 1 - ISTANZA
- ALL. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- ALL. 3 - RELAZIONE TECNICA
- ALL. 4 - ESTRATTO MAPPA CATASTALE
- ALL. 5 - TITOLO DI DISPONIBILITA' DELL'AREA
- ALL. 6 - PRESENTAZIONE PROGETTO AI VVF
- ALL. 7 - COROGRAFIA
- ALL. 8 - ANALISI DI LABORATORIO
- ALL. 9 - PLANIMETRIA 05/06/2013 REVISIONE 02/2013

**INTEGRAZIONI DEL 09/01/2014, PROT PROV.LE N. 4606 DEL 13/01/2013**

- ALL. 10 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
- ALL. 11 - PLANIMETRIA DEL 20/12/2013 REVISIONE 01/2014

**INTEGRAZIONI DEL 28/02/2014, PROT. PROV.LE N. 37229 DEL 3/03/2014**

- ALL. 12 - QUANTITATIVO DI RIFIUTI CONTENUTI LUNGO LA LINEA DI TRATTAMENTO

**INTEGRAZIONI DEL 26/03/2014, PROT. PROV.LE N. 52989**

- ALL. 13 - RELAZIONE INTEGRATIVA
- ALL. 14 - SCIA
- ALL. 15 - NORMA UNI ISO 3534-2 DEL FEBBAIO 2000
- ALL. 16 - PLANIMETRIA DEL 26/03/2014 REVISIONE 05/2014





Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Mov.to (t/a)	Dep. max (t)	Area deposito (rif planimetria allegata)	mod. stocc.	Attività
Imballaggi in HDPE	150102	Imballaggi in plastica	750	5	Area rifiuti pericolosi	Cumuli	R3, R12
	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze					
Cassetame in pp	150102	Imballaggi in plastica		5	Area rifiuti non pericolosi	Cumuli	R3, R12
	200139	Plastica					
	200302	Rifiuti dei mercati					
<b>Totale rifiuti non pericolosi (*)</b>			<b>750</b>	<b>5</b>			
<b>Totale rifiuti pericolosi (*)</b>				<b>5</b>			

(\*) condizione più cautelativa




## Sezione 2- SINTESI DELLA LINEA DI TRATTAMENTO

La lavorazione delle due diverse tipologie merceologiche di rifiuti avviene all'interno dello stesso impianto, in campagne dedicate.

Potenzialità nominale:	Potenzialità autorizzata
600 kg/h	600 kg/h
4.800 kg/g	2.400 kg/g (max 4 h/g)
1500 t/anno	750 t/anno

### Schema di flusso della linea di trattamento




### Lavorazione imballaggi in HDPE

(con riferimento ai numeri riportati nello schema di flusso della linea di trattamento)

Caricamento manuale

1. Nastro trasportatore
2. Mulino macinatore ad acqua (prelavaggio)
3. Coclea di drenaggio per asportazione macinato
4. Centrifuga dinamica Washcleaner
5. Ciclone di decantazione(separazione macinato/aria)
6. Coclea di alimentazione vasca
7. Vasca di lavaggio macinato
8. Centrifuga dinamica(asciugatura e pulizia del macinato)
9. Centrifuga statica (asciugatura e separazione macinato/aria)
10. Elettroventilatore (trasporto pneumatico macinato)
11. Ciclone di decantazione
13. Silo miscelatore verticale (polmonazione al servizio di riempimento dei sacconi big bags)  
Riempimento sacconi big bags

### Lavorazione cassetame in PP

(con riferimento ai numeri riportati nello schema di flusso della linea di trattamento)

Caricamento manuale

1. Nastro trasportatore (
2. Mulino macinatore ad acqua (prelavaggio)
3. Coclea di drenaggio per asportazione macinato
14. Elettroventilatore (trasporto pneumatico macinato)
12. Ciclone di decantazione
13. Silo miscelatore verticale (polmonazione al servizio di riempimento dei sacconi big bags)  
Riempimento sacconi big bags



### Impianto di trattamento acque di lavorazione

Quantità di acqua utilizzata: variabile da 1 a 3 m<sup>3</sup>/h.

Le acque di lavaggio sono riciclate, trattate mediante sistema di vibrovagliatura a due stadi per microfiltrazione e separazione solido-liquido.

E' previsto un solo punto di scarico delle acque di prelavaggio in esubero (da 1 a 3 m<sup>3</sup>/h). Sono inoltre previsti scarichi di emergenza di "troppo pieno".

Le acque allontanate dal ricircolo (comprese quelle provenienti dagli scarichi di emergenza) sono inviate allo stoccaggio c/o n. 3 serbatoi fuori terra (S1, S2, S3) da 15 m<sup>3</sup> ciascuno (capacità effettiva: 13,5 m<sup>3</sup>).

E' previsto un ulteriore serbatoio fuori terra da 15 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio di acqua pulita di rete (S4).

I 4 serbatoi sono contenuti all'interno di un unico bacino di contenimento da 57,6 m<sup>3</sup>.

Le acque di lavaggio sono allontanate come rifiuti con il CER 161002 o 161001\*.



### Sezione 3 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	5
speciali pericolosi (t)	5

Ai fini del calcolo della garanzie finanziarie, devono essere conteggiati anche i volumi utili delle linee di trattamento, espressi in peso di rifiuto occupabile, ossia:

Vasca di lavaggio	3.1 t
Silo miscelatore	5 t
Fossa V1	2.3 t
Vasca V2	0.47 t
Vasca V3	0.47 t
Vasca V4	0.47 t
<b>Totale</b>	<b>11.81 t</b>

da considerarsi, in via cautelativa, *rifiuti speciali pericolosi*;

nonché le acque di lavaggio stoccate in n. 3 serbatoio, di volume utile pari a 13,5 ciascuno

acque di lavaggio stoccate in n. 3 serbatoi (CER 161002 o 161001*)	40.5 t
--	--------

da considerarsi, in via cautelativa, *rifiuti speciali pericolosi*;

- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello del trattamento;
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- le aree di deposito devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
- i rifiuti derivanti dalle operazioni condotte presso il sito, destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lvo 152/06;
- ai rifiuti derivanti dall'attività R12, in considerazione della loro origine, deve essere attribuito il codice CER della famiglia 19xxxx;

8. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
9. per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
10. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
11. in caso di sversamenti accidentali, ovvero in caso di necessità di interventi di bonifica, il materiale risultante dalle suddette operazioni dovrà essere classificato e smaltito secondo la normativa tecnica vigente, riportando il fatto sul registro di carico e scarico;
12. vengano adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
13. sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;
14. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
15. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
16. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; in efficienza i bacini di contenimento e relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone di stoccaggio nonché del serbatoio per la messa in riserva dei rifiuti destinati al trattamento di elettrolisi; tutti i soggetti destinatari devono essere in possesso di autorizzazione;
17. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.



*Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R3 - cessazione dalla qualifica di rifiuto degli imballaggi di fitofarmaci*

18. i prodotti dell'attività di recupero, ai fini della *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184 ter del D.lvo 152/06, ovvero secondo le specifiche dettate dal D.M. 5/02/98, con particolare riferimento alle Norme UNI 10667-2 del novembre 2010 e 10667-3 del febbraio 2011, rispettivamente per le scaglie di polietilene e quelle di polipropilene, ottenute dal processo di trattamento dei rifiuti, e alle caratteristiche di cui alla presente autorizzazione, anche con riferimento al disposto dall'art. 9 bis, lett. a) e b) della L. 210/2008;
19. i prodotti risultanti dall'attività di recupero non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie prime corrispondenti;
20. le verifiche chimico-fisiche-merceologiche di cui al precedente punto, devono essere effettuate **su ciascun lotto di produzione**, così come definito dalla Norma UNI ISO 3534-2 del Febbraio 2000. Solo una volta disponibili i risultati delle verifiche di laboratorio, e solo nel caso in cui gli stessi siano conformi a quanto previsto dalle Norme UNI 10667-2e 10667-3, il lotto può essere ceduto al cliente. Nel caso in cui l'esito delle prove riscontri uno o più parametri non conformi, si deve procedere ad effettuare una prova sul materiale contenuto in ciascun big-bags componente il lotto e i big bags risultanti non conformi devono essere allontanati come rifiuti. I certificati analitici devono essere conservati in sito per non meno di 5 anni dalla data del certificato stesso;
21. il granulato prodotto, ai fini della *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, dovrà essere destinato agli utilizzi previsti dalle norme UNI 10667-2e 10667-3. Qualora ciò non avvenisse il granulato manterrà la qualifica di rifiuto.





**Sezione 4 – PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA**

Sigla emissione	PROVENIENZA	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
E1	Area di scarico, di cernita e di caricamento Linea triturazione: tramoggia su mulino Area di scarico dal trasportatore	Amb.	10000	polveri totali  C.O.T.	10	0.100	I + T <sup>(1)</sup>	Scrubber + demister	n.d.	
					20	0.200	I + T <sup>(1)</sup>			

<sup>(1)</sup> N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale.



- 1) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 2) Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti - effettuata mediante verifiche periodiche a cura del Gestore - devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
  - 4) Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

#### PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO / PRODUTTIVI

- 5) Gli effluenti provenienti dalle attività autorizzate devono essere trattati nel sistema di abbattimento descritto nel "Quadro Emissioni", in particolare costituito da uno scrubber e da un demister;
- 6) Lo scrubber deve essere dotato di misuratore di livello della soluzione di lavaggio. Eventuali avarie della pompa di ricircolo devono essere segnalate da apposito segnale acustico e/o luminoso per consentire un rapido intervento e devono essere prontamente rimosse; la manutenzione della strumentazione di controllo prevista (es.: livellostati, manometri, misuratori di pH, altro...) deve essere registrata (vedere ultimo punto del presente paragrafo);
- 7) Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dello scrubber nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sull'impianto di abbattimento (es. pulizia / manutenzione, ecc.) su apposito registro, (o su supporto informatico) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo con uno storico di almeno due anni.

## AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

- 8) Il Gestore dovrà dare comunicazione della data di messa in esercizio con 15 giorni di anticipo alla Provincia, all'ARPA ed al Comune competente, per l'impianto afferente al camino E1.
- 9) Il Gestore deve effettuare l'autocontrollo iniziale del punto di emissione E1 entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio, dandone comunicazione con 15 giorni di anticipo alla Provincia, all'ARPA ed al Comune competente; gli autocontrolli periodici dovranno essere effettuati con la frequenza indicata nel Quadro Emissioni;
- 10) Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni. È consentito al Gestore, per  motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità;
- 11) Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito [www.provincia.torino.it/ambiente](http://www.provincia.torino.it/ambiente).
- 12) Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

## PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- 13) I condotti per l'emissione in atmosfera dei camini, (camino E1) devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato, deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
- 14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

## PRESCRIZIONI GENERALI

- 15) Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.




### Sezione 5 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R.. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.



22

**Sezione 6 – LAY OUT DELL'IMPIANTO**



in presenza di ..... posta di n. 19  
facciate, e conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 06/05/2014



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*